

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 03 maggio 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 24 aprile 2024 - n. 6586
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: approvazione del bando 2024 per intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2023) 6990 final della Commissione Europea del 23 ottobre 2023;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;
- il d.lgs 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» e ss.mm.ii.;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

- D.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. 2250 del 22 aprile 2024 e relativi allegati;
- la d.g.r. n. XII/2190 del 15 aprile 2024 - Regime di condizionalità per l'anno 2024: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;

Considerato che:

- la Commissione Europea ha registrato in data 6 dicembre 2023 il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28» con il n. SA.110624 (2023/XA); la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. 18 dicembre 2023 - n. XII/1578 «Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli Aiuti di stato degli interventi SRD05, SRD10, SRA28»;
- le disposizioni di cui al presente decreto sono quindi attuate nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.110624 (2023/XA) - «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28», nonché del regolamento (UE) n. 2022/2472 con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Data atto altresì che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propeedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo pagatore regionale;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 ad un'impresa non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al regolamento (UE) 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 in merito ai contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472;

Considerato che è necessario che i beneficiari dell'intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» presentino ogni anno del periodo di impegno una domanda di pagamento per la conferma degli impegni assunti;

Ritenuto di:

- rendere note ai beneficiari sopra citati per l'annualità 2024 le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici dell'intervento SRA28 «Sostegno per

mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali);

- demandare a successivo provvedimento, in attuazione delle indicazioni che saranno disposte a livello nazionale, sia l'approvazione di disposizioni relative alle tipologie e alle tempistiche di presentazione delle domande dopo il 15 maggio 2024, nonché all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 10.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 22 aprile 2024 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2024 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a F, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 24 aprile 2024 agli atti della Struttura;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2024 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a F, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 23 aprile 2024, agli atti della Struttura;

Visto il decreto n. 11427 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste del 28 luglio 2023 che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli interventi e individua nel Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» il responsabile dell'intervento SRA28;

Ritenuto di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP da parte della Commissione europea, il bando dell'intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», ai sensi dell'art. 70, reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2024, al fine di permettere la presentazione delle domande di pagamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP da parte della Commissione europea, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA 28 del PSP 2023 - 2027 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», previsto tra gli interventi «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 per l'anno 2024, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) relative all'intervento SRA28 per l'anno 2024 ammontano a 10.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.110624 (2023/XA) «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28» e del Reg. (UE) 2022/2472 con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per

categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

4. di demandare a successivo provvedimento, in attuazione delle indicazioni che saranno disposte a livello nazionale, sia l'approvazione di disposizioni relative alle tipologie e tempistiche di presentazione delle domande dopo il 15 maggio 2024, sia all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

7. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

_____ • _____

ALLEGATO 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA PER IL SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA
FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28) PER L'ANNO
2024**

Queste disposizioni descrivono l'**intervento SRA28** per l'anno **2024** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

- 1. FINALITÀ E OBIETTIVI**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 3. COSA VIENE FINANZIATO**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**
- 6. PREMI ANNUALI**
- 7. IMPEGNI**
- 8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 8.1 COLTURE AMMESSE A PREMIO
 - 8.2 PRINCIPI DI SELEZIONE
- 9. CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE**
- 10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**
 - 10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 - 10.6 ERRORE PALESE
 - 10.7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 - 10.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 11. ISTRUTTORIA**
- 12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 13. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**
- 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**
 - 15.1 CONTATTI
- 16. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**
- 17. SANZIONI**
- 18. RIEPILOGO TEMPORANEE (CRONOPROGRAMMA)**
- 19. RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso un'adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento realizzati su superfici agricole e non agricole con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014-2022 collaudati a partire dal 2022 e con gli interventi SRD05 e SRD10 del PSP 2023-2027.

Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale.

L'intervento SRA28 risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP di seguito elencati.

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP		
	SO4	SO5	SO6
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA28		
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA28		
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA28
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA28
E2.11: Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste		SRA28	
E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		SRA28	

Legenda "Obiettivi Specifici PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Nel 2024 possono presentare domanda per l'intervento SRA28 i proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo, collaudati nel corso del 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022) e che hanno già presentato domanda di sostegno e sono stati ammessi ai benefici per l'operazione SRA28 nell'anno 2023.

Le superfici richieste a premio devono essere nella disponibilità del beneficiario fino alla fine del periodo di impegno.

Inoltre, i richiedenti del presente bando devono:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2023, così come risultante dall'anagrafe tributaria;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004;
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito, oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato A).

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

L'intervento prevede un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e ai mancati redditi, secondo le modalità indicate in dettaglio al paragrafo 6 - Premi annuali.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2024 è pari a € 10.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28".

Ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinate di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato, nonché la registrazione degli aiuti, è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

6. PREMI ANNUALI

L'intervento SRA28 si articola in **due azioni**:

- o **Azione 28.2** - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali) e il **mancato reddito agricolo**;
- o **Azione 28.5** - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici NON agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali).

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	490
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	610
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	610

La **durata del premio** per l'intervento SRA28 è pari a **5 anni** per la manutenzione e a **10 anni** per il mancato reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo degli impianti realizzati con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022. La singola annualità si riferisce all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

NB - La durata dei premi di SRA28 è riferita ai soli anni di impegno definiti nell'intervento SRA e non alla durata complessiva del periodo di impegno prevista per gli impianti realizzati con interventi con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 che è pari a 20 anni.

7. IMPEGNI

Gli impegni del presente intervento sono i seguenti:

1. Realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" che per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022 corrisponde al "Piano di impianto".

In particolare:

- effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.) secondo le modalità inserite nel piano d'impianto e come eventualmente impartite anche in sede di istruttoria di ammissibilità delle operazioni/interventi strutturali di riferimento o durante i controlli;
- contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;

2. Non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento, ammessi con la domanda di sostegno, per l'intero periodo di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente.

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01:

- a) dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
- b) non effettuare coltivazioni agricole salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica;

3. Ripristinare le fallanze

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01, nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche riportate nel "Piano di d'impianto". La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia territorialmente competenti (Strutture AFCP);

4. Non effettuare attività di pascolamento;

5. Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto;

6. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti

catastali, tipo di operazione culturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione;

7. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno¹.

Documentazione da conservare in azienda

- Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno

8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre a quelle indicate nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI", si descrivono di seguito ulteriori condizioni di ammissibilità.

1. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento" redatto secondo quanto stabilito nell'operazione 8.1.01 di riferimento, cioè dal "Piano di impianto" per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 e collaudati nel 2022. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente, ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
2. La superficie ammissibile per le azioni SRA28.2 e SRA28.5 non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni strutturali di riferimento (**1 ettaro**) e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). In particolare devono essere richieste a premio per il presente intervento SRA tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate nel 2022 a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Inoltre, la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'intervento SRA28 non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'Operazione 8.1.01.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

¹ Qualora nel corso del periodo di impegno si verificassero delle riduzioni, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI rispetto alla domanda del primo anno di impegno;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI tra quella accertata il primo anno di impegno (che deve corrispondere alla superficie collaudata nel 2022 con l'Operazione 8.1.01 tipologia B) e quella accertata nelle domande degli anni successivi. E' previsto il recupero degli importi erogati negli anni precedenti per le superfici non più sotto impegno;
- se la riduzione tra la quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.
- In caso di decadenza, si recuperano gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

8.1 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO_ VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

8.2 Principi di selezione

Non sono previsti principi di selezione per l'intervento SRA28.

9. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro

Il dettaglio degli obblighi sopraelencati è specificato nell'allegato B di questo bando.

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, come verrà definito con successivi atti.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA28 e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno per una SRA non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

Il premio per gli **ECOSCHEMI** (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115) può quindi essere riconosciuto solo esclusivamente su superfici diverse, fatte salve eventuali altre limitazioni previste dalla

presenza di impegni ancora in corso (es. Operazione 8.1.02, Operazioni della Sottomisura 10.1 e Misura 11 del PSR 2014-2022, Interventi SRA del PSP 2023-2027).

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 Presentazione della domanda

Per l'intervento SRA28 può essere presentata una **domanda** di pagamento soltanto dai soggetti, che sono già stati ammessi ai benefici dell'intervento SRA28 nell'anno 2023.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "Come presentare la domanda".

La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 maggio 2024.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

La presentazione tardiva della domanda è prevista dall'art. 5 del D.lgs 17 marzo 2023, n.42.

Le domande di pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2024. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie oggetto d'impegno.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2024, la consistenza grafica (CG) ed il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell'AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici, elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi

aggiornamenti il cui “strato fisico” permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un’occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l’aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2024 prende già in considerazione l’interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2021-2023 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili. Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, Sentinel-Copernicus in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall’art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L’aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l’acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

La nuova parcella di riferimento fornita da AGEA sarà utilizzata per il pagamento delle domande di Sviluppo Rurale presentate nel 2024.

Per tutte le domande SRA presentate nell’anno 2024, le eventuali differenze di superficie derivanti dall’applicazione del nuovo SIPA determineranno esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l’applicazione di sanzioni o esclusioni. Inoltre, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni pluriennali riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l’agricoltore subisca l’applicazione di sanzioni/esclusioni sull’anno precedente.

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all’agricoltore gli usi del suolo presenti nel vecchio Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Sarà comunque resa disponibile in visualizzazione la nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA) che sarà utilizzata per l’esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento della domanda SRA e sarà possibile presentare eventuali domande di modifica, per allineare il dato dichiarato al nuovo SIPA.

Domanda

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l’informazione agli interessati, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2024, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici NON a premio".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 15 maggio 2024. In caso di

mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis Allegato B Tariffa.

10.5 Documentazione da allegare alla domanda

- "Piano di mantenimento": "Piano di impianto" per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022, in formato PDF a firma del soggetto beneficiario
- Autocertificazione relativa alla "richiesta o percepimento di ulteriori fondi" in formato PDF a firma del soggetto beneficiario (Allegato A).
- Autocertificazione relativa "impresa in difficoltà" in formato PDF a firma del soggetto beneficiario (Allegato C).
- Foglio di calcolo dimensione d'impresa (Allegato G);

La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità

operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'Allegato D "disposizioni per il cambio di beneficiario degli impegni".

10.6 Errore palese

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificare senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Il responsabile dell'Intervento o l'Organismo pagatore possono riconoscere errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

La richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di errore palese.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo l'istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Intervento dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SIs.CO. la domanda corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.7 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su SIs.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato

è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato E al presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

10.8 Responsabile del procedimento

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

11. ISTRUTTORIA

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) presentate a valere sul presente bando spetta all'Organismo Pagatore Regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- La verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata. Ai fini di tale verifica potrebbe essere richiesta integrazione della documentazione;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del D.M. 115/2017.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Prima della concessione il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione degli aiuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 11 e comunque entro il **30 novembre 2024**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;

- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2024**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

13. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento SRA28, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato F.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2024 - **SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28)**

TITOLO	Regolamento (UE) n. 2115/2021 - Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2024 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)
DI COSA SI TRATTA	L'intervento SRA28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento realizzati su superfici agricole e non agricole con i relativi interventi strutturali dello sviluppo rurale (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale.

	Il bando regola l'applicazione dell'intervento SRA28 relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2024.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda per l'intervento SRA28 i beneficiari del sostegno riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per impianti di imboscamento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo e collaudati nel 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno 2024 è pari a 10.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per ettaro per la manutenzione e/o mancato reddito per gli impianti di imboscamento realizzati su terreno agricolo e non agricolo con l'Operazione 8.1.01 tipologia B e collaudati nel 2022
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28"
PROCEDURA DI SELEZIONE	Non sono previsti principi di selezione per l'intervento SRA28. Si tratta di un premio per il mantenimento di superfici imboschite
DATA DI APERTURA	Dalla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2024 entro le ore 24:00.
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174 Referenti: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573 Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it <p>Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it</p>

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

15.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174

Referente: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573

Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

16. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

17. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è

attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

18. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno	Entro il 15 maggio 2024

19. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari² alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 "che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali

² La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024"

- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato con decisione n. C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati e s.m.i.
- DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 - PAC 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2024: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013

ALLEGATI

- ALLEGATO A MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
- ALLEGATO B CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE
- ALLEGATO C MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – IMPRESA IN DIFFICOLTÀ
- ALLEGATO D DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI
- ALLEGATO E FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO F TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ALLEGATO G CALCOLO DIMENSIONE IMPRESA

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE –PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....

.....

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

Codice fiscale _____

con riferimento alla domanda di contributo n. _____

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027;

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO B – CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati all'intervento SRA28 è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità è applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Per l'anno 2024 le regole di Condizionalità Rafforzata sono descritte nella DGR n. 2190 del 15 aprile 2024 e ss.mm.ii..

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
		BCAA 2	Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 3	Protezione di zone umide e torbiere.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
		CGO 2	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		BCAA 4	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
		BCAA 6	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 7	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
			Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.

Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento, **in caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.**

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità". Per l'intervento SRA28 l'impegno pertinente di condizionalità è il **CGO 7**.

Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata"

2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA28 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori

		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
Articolo 3 Informazione Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
Articolo 4 Obbligo di informazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;

- b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
- c) uno dei punti seguenti:
 - i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
 - ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
- d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
- f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
- h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
- i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
- j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;
- k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;
- l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
- m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
 - i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
 - ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
 - iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
- n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
- o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
- b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
- a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
- c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.
4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.
3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
5. In ogni caso:
- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
 - le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
 - il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,
- per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.
6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.
Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.
7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.
8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.
Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:
- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e

<p>- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.</p> <p>2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure. Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.</p> <p>3. Il datore di lavoro deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro; salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato. <p>4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.</p> <p>5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.</p> <p>La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.</p>
<p>Articolo 9 Vari obblighi dei datori di lavoro</p> <p>1. Il datore di lavoro deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare; tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro; redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori. <p>2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).</p>
<p>Articolo 10 Informazione dei lavoratori</p> <p>1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione; e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2. <p>2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.</p> <p>3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b); all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d); alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.
<p>Articolo 11</p> <p>1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro. Ciò comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consultazione dei lavoratori; - il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte; - la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:
- su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
 - sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
 - sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
 - sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
 - sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.
4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.
5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.
6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

- attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile

nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

- b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
- c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
- b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)"

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/ codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

(*oppure*)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (*indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione*) _____

PRESA VISIONE della definizione di cui alla sezione 2.4, punto (63) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C C/485/01) e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

• che l'impresa non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

Sezione 2.4, punto (63) degli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01) definisce «impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà-

Si riporta di seguito la sezione 2.2 degli “Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01).

2.2. Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

19. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un’impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l’impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

21. Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a) possa essere definita un’impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;

b) non faccia parte di un gruppo più grande, se non alle condizioni fissate al punto 22.

22. Un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un’impresa in difficoltà crei una controllata, quest’ultima e l’impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

23. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.

24. Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

a) per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e

b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

ALLEGATO D - DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO PER L'INTERVENTO SRA28**DEFINIZIONI**

Cessione: vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici sotto impegno.

Cedente: soggetto che cede le superfici sotto impegno.

Cessionario (subentrante): soggetto al quale sono cedute le superfici sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici dell'intervento SRA28 (sia azione **SRA28.2**, sia **SRA28.5**) per le quali ha in corso l'impegno SRA28.

Cambio beneficiario parziale: il cedente che ha in corso l'impegno sia sull'azione **SRA28.2**, sia **SRA28.5** dell'intervento SRA28, cede interamente solo una delle due azioni dell'intervento SRA28 o parte di un'azione.

Bando aperto: periodo in cui è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo in cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

REGOLE GENERALI

La cessione delle superfici gravate da un impegno derivante dall'intervento SRA 28 da parte di un beneficiario a un altro soggetto comporta la revoca totale o parziale del premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, eccetto che nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 3 del Reg (UE) 2021/2116)
- b) subentro del soggetto cessionario (subentrante) agli impegni sottoscritti dal cedente sulla superficie oggetto della cessione (**cambio beneficiario**).

La cessione degli impegni dell'intervento SRA28 deve riguardare le superfici sotto impegno dell'intero intervento SRA28 o di un'intera azione dell'intervento SRA28.

La cessione degli impegni non è ammessa nel caso in cui il beneficiario sia già stato informato della presenza di irregolarità sulla parte di domanda oggetto della cessione, riscontrate da controlli (amministrativi o in loco).

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

- esista una domanda validata presentata dal cedente;
- il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando per l'intervento SRA28;
- il cessionario dichiari di:
 - o impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'impegno
 - o assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

- a) il cessionario deve avere un titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno;

- b) una superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, a eccezione del caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti condizioni:
- trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1);
 - scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi.

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione di un intervento SRA28 prevede l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una **domanda di autorizzazione** a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "Domanda autorizzazione al cambio beneficiario" (allegato 2).

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte dell'ufficio territorialmente competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, **presentazione** da parte del cessionario della domanda autorizzata "**SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria**", che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

FASE 3 bis. Solo in caso di cambio beneficiario parziale, il cedente dovrà modificare la sua domanda di sostegno/pagamento richiamata nella domanda di autorizzazione del cessionario istruita positivamente (fase 1), adeguandola alla modifica conseguente al subentro. La domanda autorizzata del cedente è denominata "**SRA- Cambio beneficiario - azienda cedente**".

FASE 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario deve essere riferita all'anno campagna per il quale il cessionario intende presentare la domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria".

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre.).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'anagrafica del cessionario e del cedente
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento

- l'indicazione se la richiesta riguarda tutto l'intervento SRA28 del cedente (cessione totale) o solo parte di esso (cessione parziale);
- le superfici richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare;
- la documentazione prevista nel bando per l'intervento SRA28;

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, sia dal cessionario, come da modello allegato (allegato 2).

FASE 2 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

I responsabili del procedimento di istruttoria delle domande di autorizzazione al cambio del beneficiario sono i dirigenti pro tempore delle strutture AFCP competenti per territorio.

L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, se non tutte le superfici oggetto di trasferimento presentassero le caratteristiche previste dal bando per l'intervento SRA28.

Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito tramite PEC **sia al cessionario, sia al cedente.**

FASE 3 - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO - AZIENDA CESSIONARIA"

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata accolta, il cessionario può presentare una domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA28 oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA28.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA28 sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, il cessionario deve presentare:

1. la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA28, entro il 15/11/anno N, purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N)
2. la domanda autorizzata denominata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" riferita all'anno campagna N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda a cui si sta subentrando, entro il 31/12/anno N e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.

La domanda autorizzata presentata a bando chiuso deve contenere le superfici oggetto di trasferimento e le eventuali superfici del cessionario già sotto impegno.

Nel caso in cui la domanda autorizzata presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno/pagamento tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale), sia al cessionario (in caso di subentro parziale o totale).

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Quando il bando è aperto possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N+1 del cedente, solo se quest'ultimo ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno N+1
- 2) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N del cedente in assenza della domanda di conferma del cedente per l'anno N+1, solo se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al subentro, istruita positivamente, dal 16 novembre dell'anno N e fino all'apertura del bando dell'anno N+1.

Le domande di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al punto 2, con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata denominata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" per l'anno campagna N+1 (es. 2025).

Le domande autorizzate "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA (bando aperto).

Una domanda autorizzata presentata a bando aperto tardivamente sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

FASE 3 bis - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO - AZIENDA CEDENTE"
--

La fase 3 bis descritta di seguito si attiva solo in caso di cambio beneficiario parziale.

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dal cessionario è stata accolta, il cedente deve presentare una domanda autorizzata "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente", che sostituisce la domanda di sostegno/pagamento precedentemente presentata, allo scopo di adeguarla alla modifica conseguente al subentro.

La domanda autorizzata "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario e deve contenere esclusivamente gli interventi in capo al cedente.

Nel caso di mancata presentazione della domanda "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente", il cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto, in quanto quest'ultima non è stata adeguata.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario entro il 15/11/anno N purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N), il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario - azienda cedente" entro il 31/12/anno N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda di subentro e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento (fase 2). La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dopo il 15/11/anno N, il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" per l'anno N+1 entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento. La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall'anno in cui il cedente ha presentato la domanda relativa all'intervento SRA28 oggetto di cambio beneficiario. Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d'impegno antecedenti il cambio beneficiario. Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell'impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N con un esito istruttorio positivo corrisponde a un'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario per il periodo compreso tra la presentazione della domanda di autorizzazione stessa e la data di presentazione della domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria".

In caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l'onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all'annualità N viene percepito interamente dal cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per la superficie non autorizzata al subentro.
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria"	Cedente
Domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" istruita negativamente	Cessionario
Domanda di autorizzazione del cessionario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N e istruita positivamente ma con infrazioni rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

- a) trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
- b) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In quest'ultimo caso, in assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario entro i termini fissati, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

ALLEGATO 1

GRADI DI PARENTELA/AFFINITÀ, DEFINITI AI FINI INPS

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge) - cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge

ALLEGATO 2**FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO**

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*), nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*), **in qualità di cessionario (subentrante)**

E

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*), **in qualità di cedente**

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla seguente domanda SRA:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	INTERVENTO - AZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha):**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando degli interventi SRA, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario dell'intervento SRA28 presentata dopo il 15 novembre.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell'intervento connesso alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della domanda di autorizzazione al cambio beneficiario
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all'anno della domanda di cui si chiede il subentro verrà erogato interamente al cedente
- di essere consapevole che la domanda di autorizzazione presentata tramite Sis.Co. deve essere riferita all'anno campagna **successivo a quello della domanda di cui si chiede il subentro**
- di impegnarsi a presentare tramite Sis.Co. la domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" a valere sull'annualità **successiva a quella della domanda di cui si chiede il subentro**

Data

Firma del cessionario (subentrante)

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della domanda ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co, insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.

ALLEGATO E - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)” - Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____

titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____

CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione


RegioneLombardia
ALLEGATO F
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA 28) ANNO 2023. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
	<p>piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;

- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO G - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

- 1. Ragione sociale impresa richiedente
2. Codice fiscale
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
5. Numero di occupati (1)
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

Table with 3 columns for data entry and a 'SELEZIONA' dropdown menu.

NOTE (Indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Empty box for notes.

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Grid of tables for companies 1-5, each with fields for Denominazione, Anno di riferimento, Percentuale di partecipazione (%), Fatturato ultimo bilancio approvato (€), Numero di occupati (1), and Totale attivo ultimo bilancio approvato (€).

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

- Anno di riferimento
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
PMI/GRANDE
Dimensione impresa per ciascun anno
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA

Table for calculating the company dimension with columns for 0, -1, and -2.

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7, (7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente) l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.